



PROVINCIA DI MATERA
AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
 - Ufficio Ambiente -

Prot. n. 792 **2 APR. 2019**
 Casella n.....
 Pratica n.....
 Sottofascicolo n.....

Determinazione n. 647 del 2 APR. 2019
 Numero progressivo di settore 50 del 2 APR. 2019

OGGETTO: D.P.R. n. 59/2013 - D.Lgs n. 152/06 (e s.m.i.) - Autorizzazione Unica Ambientale per la piattaforma di stoccaggio (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Viale Jonio snc - Frazione Centro Agricolo - Comune di Pisticci (MT).
 Ditta: GIANNONE GROUP Srl con sede legale in in Viale Jonio snc - Frazione Centro Agricolo - Comune di Pisticci (MT).

Proponente: Ufficio Ambiente

Matera, li _____

L'Istruttore
 P.I. Emanuele ELETTI

Emanuele Eletti

Il Responsabile di P.O.
 Geom. Francesco MALVASI

Francesco Malvasi

Il Dirigente
 Dott. Salvatore Vito VALENTINO

Salvatore Vito Valentino

La presente proposta non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente o sul suo patrimonio.

Il Dirigente di Settore

VISTA l'istanza pervenuta per il tramite del SUAP ID 2887 prot. REP_PROV_MT/MT-SUPRO/0043739 datata 07/12/2018 (acquisita al protocollo dell'Ente con n. 20373 del 07/12/2018) con la quale la Ditta "GIANNONE GROUP Srl" ha presentato domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) per l'impianto di recupero rifiuti non pericolosi ubicato in Viale Jonio snc - Frazione Centro Agricolo - Comune di Pisticci (MT), riferita al rinnovo dello scarico delle acque meteoriche di prima pioggia provenienti dal piazzale e dell'iscrizione nel Registro per le Procedure semplificate della Provincia di Matera ai sensi dell'art. 216 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in applicazione dell'art. 10 comma 2 del D.P.R. n. 59/2013, corredata dalla documentazione tecnica;

PRESO ATTO che la Ditta "GIANNONE GROUP Srl" risulta iscritta nel Registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006 alla posizione n. 116/2004 per l'esercizio delle attività di recupero dei rifiuti non pericolosi, la predetta iscrizione è stata rinnovata sino al 30/03/2019 (giusta determinazione dirigenziale n. 777 del 27/03/2014 e determinazione dirigenziale n. 1342 del 18/06/2015);

RICHIAMATA la Determinazione Dirigenziale n. 1076 del 06/05/2014 di autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento provenienti dall'insediamento della Ditta in oggetto, rilasciata ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;

CONSIDERATO che per quanto attiene la matrice acustica, la Ditta ha presentato una valutazione del rumore ambientale effettuata dall'Ing. Vito GOFFREDO, con rilevazione di rumorosità esterna all'impianto, in ottemperanza al D.P.C.M. 1 marzo 1991 e successiva Legge Quadro del 26 ottobre 1995 n. 447, ove si rileva che il livello di inquinamento acustico, derivante dalle attività che si esercitano, rispetta i limiti acustici applicabili alla zona interessata, in assenza di zonizzazione acustica del Comune di Pisticci (MT);

ESAMINATA la documentazione tecnica a corredo dell'istanza, dalla quale si evince che vengono confermate le attività di recupero e le quantità di rifiuti gestiti come dal precedente atto autorizzativo;

TENUTO CONTO per l'impianto di attività di stoccaggio (R13) e recupero (R5) di rifiuti non pericolosi presso la piattaforma sita in Viale Jonio snc - Frazione Centro Agricolo - Comune di Pisticci (MT), è stata verificata la coerenza con il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti approvato con Delibera del consiglio Regionale n. 568 del 30 dicembre 2016, non evidenziando criticità ostative o escludenti per le attività di che trattasi;

CONSIDERATO che i titoli abilitativi, pertinenti all'esercizio dello stabilimento in oggetto, sostituiti nell'A.U.A. sono i seguenti (rif. art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013):

- autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per rinnovo dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche di dilavamento dello stabilimento rilasciata dalla Provincia di Matera con D.D. n. 1076 del 06/05/2013, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 44
- comunicazioni in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 per rinnovo della comunicazione al recupero di rifiuti speciali non pericolosi di cui all'iscrizione n. 116/2004;

VISTO la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.) "Norme in materia ambientale" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 88 del 14 aprile 2006 - Supplemento Ordinario n. 96), di cui Parte IV riferita alle "Norme in materia di gestione dei rifiuti e di bonifica dei siti inquinati" e Parte V riferita alle "Norme in materia di tutela dell'aria e riduzione delle emissioni in atmosfera";

VISTO il D.Lgs. n. 4 del 16 gennaio 2008 che detta ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale;

VISTO il D.Lgs. n. 128 del 29 giugno 2010 noto come terzo correttivo "Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 giugno 2009, n. 69" (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 186 del 11 agosto 2010 - Supplemento Ordinario n. 184);

VISTO il DM del 05/02/1998 "Individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero ai sensi degli articoli 31 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO il D.M. Ambiente 5 aprile 2006, n.186, recante modifiche al predetto D.M. del 5 febbraio 1998;

VISTO il D.M. 21/07/1998 n. 350 "Regolamento recante norme per la determinazione dei diritti di iscrizione in appositi registri dovuti da imprese che effettuano operazioni di recupero e smaltimento di rifiuti, ai sensi degli articoli 31, 32 e 33 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22";

VISTO la D.G.R. n. 471 dell'8 aprile 2011 e s.m.i., relativa alla rideterminazione del calcolo delle garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento, trattamento e/o recupero dei rifiuti;

VISTO il D.P.R. n. 59/2013 "Regolamento recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale, a norma dell'art. 23 del D.L. n. 5/2012, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 35/2012";

VISTO in particolare l'art. 2 comma 1 lett. b) del Decreto che individua la Provincia quale Autorità competente" ai fini del rilascio, rinnovo e aggiornamento dell'AUA;

VISTO la "Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale del D.P.R. n. 59, del 13/03/2013" emesso dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare in data 07/11/2013 (protocollo n. 0049801/GAB);

VISTO la D.G.R. n. 689 del 22/06/2016 "D.P.R. n. 59/2013 e D.P.C.M. 08/05/2015 art. 1 comma 2 - Approvazione linee guida regionali in materia di Autorizzazione Unica Ambientale e adozione del modello unico semplificato ed unificato per la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) -";

VISTA la D.C.R. n. 568 del 30/12/2016 di approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata n. 3 del 16 febbraio 2017;

VISTA la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 "Legge quadro sull'inquinamento acustico";

VISTO il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81: "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 101 del 30 aprile 2008 - Supplemento Ordinario n. 108);

VISTE le D.G.R. n. 3340/1999, n. 670/2001 e 1504/2005, con le quali sono state approvate le decisioni del C.R.I.A. che ha stabilito, per i nuovi impianti:

- di esaminare quelli che presentano nelle emissioni sostanze di cui alle tabelle A₁ e A₂ allegate al D.M. 12/7/1990 (attualmente Parte II Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.);
- di rimettere all'esame dell'Ufficio Compatibilità Ambientale gli altri impianti applicando come valori limite delle sostanze inquinanti il limite inferiore stabilito dal D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006) per ognuna di esse diminuito del 20%;
- di fissare per le sostanze inquinanti non rientranti tra quelle elencate negli allegati 1 e 2 del D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.) un valore limite di emissione risultante da:
 - a) comparazione con quanto stabilito per lo stesso inquinante dalle altre Regioni;
 - b) eventuali analogie con le sostanze riportate negli allegati al D.M. 12/7/1990 (attualmente Allegato 1 alla Parte V del D.L.vo n.152/2006 e s.m.i.);

RITENUTO di poter accogliere la domanda di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per lo stabilimento in argomento, sulla base dell'istruttoria effettuata dal funzionario incaricato, resa nella predisposizione del presente atto, con le seguenti considerazioni:

- nello stabilimento si svolge l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi, ubicato in Viale Jonio snc - Frazione Centro Agricolo - Comune di Pisticci (MT), foglio di mappa n. 31 particelle nn. 85 e 481;
- il recupero di rifiuti speciali non pericolosi, verrà effettuato ai sensi dell'art. 216 del D.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., essendo iscritto nel Registro Provinciale delle procedure semplificate alla posizione n. 116/2004;
- l'impianto è già stato autorizzato allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento dello stabilimento autorizzato dalla Provincia di Matera con D.D. n. 1076 del 08/05/2014;
- dalla dichiarazione sottoscritta da tecnico abilitato a norma di legge, risulta che nulla è variato rispetto a quanto autorizzato con determinazione dirigenziale n. 777/2014 e determina dirigenziale n. 1342/2015;
- la relazione e la documentazione tecnica a corredo della domanda di autorizzazione risultano esaustive;
- trattandosi di stabilimento nel quale si manipolano, producono, trasportano, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti, le misure per il contenimento delle emissioni diffuse adottate dalla Ditta summenzionata sono conformi sia a quanto previsto dall'allegato V (Parte I) alla Parte V del D.lgs. n. 152/2006 (e s.m.i.);
- per lo stoccaggio dei rifiuti le misure da adottare dovranno essere conformi a quanto previsto dall'allegato 5 del D.M. 05/02/1998 così come modificato dal D.M. 05/04/2006 n. 186;

RITENUTO, pertanto, di dovere adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale in favore della Ditta "GIANNONE GROUP Srl", come rappresentata, per l'impianto con stabilimento in Viale Jonio snc - Frazione Centro Agricolo - Comune di Pisticci (MT), per l'attività di recupero rifiuti speciali non pericolosi in procedura semplificata, al fine del rilascio dei seguenti titoli abilitativi di cui all'art. 3 comma 1 del D.P.R. n. 59/2013:

- **lettera a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- **lettera c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
- **lettera e)** comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
- **lettera g)** comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

CONSIDERATO che agli esiti dell'istruttoria e per quanto sopra esposto, non sono emersi motivi ostativi all'adozione del provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

RICHIAMATI i motivi espressi in narrativa e fatti salvi i pareri, le autorizzazioni ed i nulla osta di competenza di altri Enti, o comunque facenti capo ad altre normative non inerenti al presente atto;

VISTO la disposizione di cui all'art. 107 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 e s.m.i., in ordine alle funzioni, alle prerogative ed alle responsabilità dei dirigenti;

ATTESTATA la regolarità e la correttezza del presente atto, ai sensi e per gli effetti di quanto dispone l'art. 147 bis del D.Lgs. n. 267/2000;

TENUTO CONTO che il presente provvedimento non comporta effetti diretti o indiretti sulla situazione economica - finanziaria della provincia o sul suo patrimonio;

D E T E R M I N A

- 1) **di adottare** l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA), ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 Capo II art. 3, a favore della Ditta "**GIANNONE GROUP Srl**", relativa alla piattaforma di stoccaggio (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi ubicato in Viale Jonio snc - Frazione Centro Agricolo - Comune di Pisticci (MT), Foglio di mappa n. 31 particelle nn. 85 e 481, per i seguenti titoli abilitativi indicati dal D.P.R. n. 59/2013 art. 3 comma 1 lettere:
 - **a)** autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152;
 - **c)** autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all'art. 269 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, concernente le emissioni prodotte dall'attività di trattamento dei rifiuti non pericolosi;
 - **e)** comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8, comma 4 o comma 6, della legge 26 ottobre 1995, n. 447;
 - **g)** comunicazione in materia di rifiuti di cui agli articoli 215 e 216 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero (R5) di rifiuti speciali non pericolosi in aggiornamento alla comunicazione di cui all'iscrizione n. 116/2004;;
- 2) **di dare atto** che il presente provvedimento:
 - sostituisce e rinnova l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche, già rilasciata da questo Ufficio con D.D. n. 1076 del 08/05/2014, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 152/2006;
- 3) **di confermare** l'iscrizione alla posizione n. **116** del registro Provinciale delle procedure semplificate di cui all'art. 216, comma 3, del D.Lgs. n. 152/2006, per cui la Ditta è autorizzata all'esercizio delle operazioni di recupero di rifiuti non pericolosi secondo le indicazioni e prescrizioni riportate nel presente provvedimento;
- 4) **di dare espressamente atto** che il titolare dell'autorizzazione è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni e prescrizioni vincolanti:
 - a) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 **lettera a)** del D.P.R. n. 59/2013 - **ACQUE METEORICHE** -
 - attenersi al disposto del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., - parte terza - per quanto concerne il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento rinvenienti dall'area di stoccaggio e recupero dei rifiuti speciali non pericolosi, con obbligo del gestore a rispettare costantemente e rigorosamente i limiti di accettabilità in concentrazione fissati dalla tabella 3 - scarico corpo recettore (cunetta e/o canale) - dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. di tutti i parametri ivi elencati;
 - garantire, per l'intera durata della presente autorizzazione, l'accessibilità dello scarico per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo, effettuando con cadenza periodica le operazioni di manutenzione e pulizie atte a rendere agibile l'accesso al punto assunto per i campionamenti;
 - divieto di diluizione dello scarico finale per rientrare nei limiti di accettabilità con acque prelevate allo scopo;
 - effettuare, con periodicità semestrale, analisi dello scarico per i parametri ritenuti significativi per lo scarico stesso, conservandone i referti analitici in apposito registro a disposizione dell'autorità di controllo;
 - qualora gli stessi non siano rispettati, il titolare dell'autorizzazione dovrà immediatamente sospendere lo scarico dei reflui, provvedendo a ristabilire le condizioni di legge, dandone tempestiva comunicazione agli Enti competenti;
 - eseguire idonea e periodica manutenzione dei sistemi di depurazione utilizzati, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuto smaltimento dei residui, da esibire su richiesta degli organi di controllo;

- assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di presenziare ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi e di essere abilitato a controfirmare i relativi verbali;

b) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 lettera c) del D.P.R. n. 59/2013 -EMISSIONI IN ATMOSFERA-

- l'attività deve essere esercitata secondo quanto previsto dall'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., che disciplina le modalità di esercizio degli impianti nei quali si manipolano, producono, caricano e scaricano ed immagazzinano prodotti polverulenti, adottando in particolare tutte le misure atte a garantire il miglior contenimento delle emissioni diffuse, derivanti dall'attività di movimentazione e trattamento dei rifiuti non pericolosi (inerti), nonché dal transito, carico e scarico degli automezzi;
- i cumuli di materiali inerti, trattati o da trattare, nel caso si verificano condizioni di particolare arsura, il materiale in fase di stoccaggio deve essere irrorato con acqua affinché abbia un tenore di umidità sufficiente a limitare la diffusione di polveri;
- in caso di vento forte si dovranno sospendere temporaneamente le attività più critiche per lo sviluppo di emissioni di polveri (frantumazione e movimentazione del materiale frantumato e di rifiuti polverulenti) e, ove necessario al fine di ridurre il trasporto ad opera dell'agente atmosferico, procedere all'applicazione di teli di copertura zavorrati sui cumuli di deposito e stoccaggio particolarmente polverulenti o, in alternativa, procedere alla loro bagnatura con sistemi mobili;
- i piazzali e le aree maggiormente soggette al transito di veicoli, compatibilmente con le lavorazioni svolte, devono essere adeguatamente irrigati al fine di evitare il sollevamento di polveri. In caso di impiego di sistemi di bagnatura mobili (autobotte), gli stessi devono essere detenuti stabilmente presso lo stabilimento e sottoposti a regolare manutenzione. Deve inoltre essere evitato l'imbrattamento dei mezzi, adottando, ove necessario, adeguati sistemi di pulizia dei mezzi in uscita dallo stabilimento;
- durante l'esercizio dell'impianto di frantumazione deve essere attivato il sistema di nebulizzazione per l'abbattimento ad umido delle polveri;
- durante il carico e lo scarico dei materiali nei e dai camion mediante mezzi d'opera e durante il caricamento nelle tramogge, gli operatori devono adottare modalità operative che minimizzino le altezze e le velocità di caduta del materiale e conseguentemente la polverosità prodotta. Devono, inoltre, essere minimizzate, per quanto possibile, le distanze di movimentazione del materiale. Qualora le fasi di carico e scarico dei mezzi avvengano in condizioni di particolare arsura, occorre procedere alla bagnatura del materiale da movimentare mediante sistemi mobili;
- deve essere imposto l'obbligo di riduzione della velocità di transito da parte dei mezzi lungo strade, piste e piazzali dell'impianto, mediante l'apposizione di apposita segnaletica. Per i camion in ingresso ed in uscita dall'impianto è raccomandato l'impiego di teloni di copertura dei cassoni utilizzati per il trasporto;
- dovrà essere effettuata una pulizia periodica delle aree pavimentate, con particolare attenzione e maggiore frequenza nei periodi siccitosi e ventosi e nei periodi di maggiore operatività dell'impianto, mediante adeguato mezzo meccanico di spazzamento;
- tutti i presidi per il contenimento delle emissioni diffuse (sistemi di irrigazione delle strade e dei piazzali, sistemi di nebulizzazione a servizio dei macchinari, etc.) devono essere correttamente utilizzati e sottoposti a costante manutenzione. Tutti gli eventi di malfunzionamento delle suddette attrezzature, nonché tutti gli interventi manutentivi, con le relative date, devono essere annotati su apposito registro che dovrà essere tenuto in impianto a disposizione degli Enti preposti al controllo;
- qualora le misure di mitigazione adottate non dovessero garantire il sufficiente contenimento delle emissioni diffuse, il gestore dovrà adottare le ulteriori misure di cui all'allegato V alla parte quinta del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.;
- il valore limite di emissione diffuse delle polveri che deve essere rispettato viene riportato nella seguente tabella riassuntiva:

| Parametro da misurare | Punti di misura | Unità di misura | Valore limite di emissione | Periodicità |
|-----------------------|-----------------|--------------------|----------------------------|-------------|
| Polveri totali | P1, P2 | mg/Nm ³ | 10 | Annuale |

- i punti di misurazione dovranno essere individuati in particolare (**P1**) nei pressi area installazione del mezzo mobile di triturazione (durante la campagna di lavorazione), (**P2**) zona area cumuli dei rifiuti, considerati come punti di maggiore emissioni di polveri;
- l'azienda deve continuare ad effettuare le misurazioni con una periodicità pari a **mesi dodici (12)**;
- annotare, nel corso dei prelievi, su apposito registro con pagine numerate e firmate dal responsabile dell'impianto e posto a disposizione degli organi di controllo competenti, la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento delle apparecchiature esistenti;
- la data fissata per i controlli sulle emissioni deve essere comunicata almeno 15 giorni prima alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);

- gli esiti delle rilevazioni periodiche devono essere comunicati alla Regione Basilicata, alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Montescaglioso, competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);
- comunicare alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'ASM - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana e al Comune di Montescaglioso, territorialmente interessati, la data di messa in esercizio dell'impianto che nel caso specifico coincide con la data di messa a regime dell'attività di trattamento, almeno quindici giorni prima;

c) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 **lettera e)** del D.P.R. n. 59/2013 - **INQUINAMENTO ACUSTICO** -

- la Ditta "GIANNONE GROUP Srl" all'entrata in esercizio e messa a regime dell'impianto dovrà effettuare una verifica strumentale dell'impatto acustico nelle aree limitrofe allo stabilimento, in punti ritenuti rappresentativi e in prossimità di eventuali recettori (ambienti abitativi o potenzialmente abitativi) presenti nel raggio di 500 metri del perimetro dello stabilimento;
- dovranno essere verificati, per ogni singola area interessata, i valori del "limite assoluto di immissione" sonora dell'ambiente esterno, fissati dai "limiti di accettabilità", indicati nella tabella annessa all'art. 6 comma 1 del DPCM 1° marzo 1991;
- dovrà essere rispettato all'interno di eventuali ambienti abitativi posti nelle aree non classificate "esclusivamente industriali", anche il "limite di immissione differenziale", art. 4 del DPCM 14 novembre 1997;
- i valori rilevati dovranno essere riportati su un documento redatto in conformità all'Allegato D del D.M. 16 marzo 1998 che dovrà essere custodito presso gli uffici dello stabilimento, per essere esibito in occasione di eventuali controlli. Copia dello stesso documento dovrà essere inviato all'Autorità Competente;
- la verifica sopra citata dovrà essere effettuata con cadenza biennale e/o in caso di modifiche sostanziale dell'impiantistica;
- le date programmate per le misure fonometriche dovranno essere comunicate all'ARPAB - Dipartimento Provinciale di Matera - Ufficio Inquinamento Acustico - e alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, con almeno 15 giorni di anticipo, per eventuali supervisione alle rilevazioni;
- nel caso in cui dalla verifica si rilevi un superamento dei limiti previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 ed indicati nella tabella annessa all'art.6 comma 1, secondo le classi di destinazione d'uso (valido in quanto mancante la zonizzazione acustica comunale ai sensi della L. 447/1995), è fatto obbligo di realizzare entro i successivi 6 mesi adeguati interventi di mitigazione e di abbattimento dell'impatto;
- le macchine usate all'aperto dovranno rispondere alle indicazioni dettate dal D.Lgs, 4 settembre 2002 n. 262 e s.m.i. "Attenuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto";
- gli esiti delle misurazioni devono essere comunicate alla Provincia di Matera - Ufficio Ambiente -, all'A.S.M. - Dipartimento di Prevenzione Collettiva della Salute Umana, al Comune di Pisticci (MT), competenti per territorio, e all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Basilicata (A.R.P.A.B.);

d) Con riferimento all'autorizzazione di cui all'art. 3 comma 1 **lettera g)** del D.P.R. n. 59/2013 - **GESTIONE RIFIUTI** -

- rispettare i limiti quantitativi di cui alla tabella riportata nell'Allegato 1 al presente Provvedimento, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, in conformità alle previsioni progettuali e nel rispetto delle norme tecniche riportate nel D.M. 05/02/1998 come modificato nel D.M. 05/04/2006 n. 186;
- rispettare durante le operazioni di trattamento dei rifiuti i principi generali richiamati dall'art.1 comma 1 del D.M. 5 febbraio '98 e s.m.i. ed in particolare: non creare rischi per l'acqua, l'aria, il suolo, la flora e la fauna; non causare inconvenienti da rumori e odori; non danneggiare il paesaggio e i siti di particolare interesse;
- i rifiuti gestiti nell'attività di messa in riserva devono essere avviati alle specifiche operazioni di recupero entro un anno dalla data di ricezione;
- la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti dovranno rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, in conformità ai principi generali di cui all'articolo 178 comma 2 del Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006;
- la gestione dei rifiuti dovrà avvenire in conformità al progetto approvato, con le modalità e nelle aree previste dalla relazione tecnica e nelle planimetrie allegate al progetto, presso il sito aziendale di proprietà della "Giannone Group Srl", localizzato nel Comune di Pisticci, individuato catastalmente al Foglio n. 33 part.ile n. 1112 e 1114, in conformità alle prescrizioni di cui alla Presa d'atto della Provincia di Matera, Prot. n. 6421 del 10/03/2015;
- di effettuare per i rifiuti in ingresso le verifiche relative alla nuova classificazione dei rifiuti, modifiche introdotte dalla subentrata Legge n. 116/2014 (art. 13 comma 5) al D.lgs. n. 152/2006 all. D parte IV;

- i rifiuti derivanti dall'attività che risultino o diventino non più commerciabili dovranno essere conferiti presso impianti di smaltimento autorizzati;
- i rifiuti prodotti dall'attività, in attesa di smaltimento, dovranno essere gestiti sotto forma di deposito temporaneo nel rispetto delle condizioni definite dall'art. 183 comma 1 lett. bb) del D.Lgs. n. 152/2006 e non potranno rimanere stoccati in impianto per più di un anno;
- ottemperare agli obblighi di cui al D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e al D.M. Ambiente 17 dicembre 2009;
- trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno, il diritto di iscrizione annuale determinato dal D.M. n. 350/98 in ragione della classe di appartenenza, pena la sospensione dell'attività in caso di mancato versamento nei termini previsti;
- tenere presso la sede dell'impianto appositi registri di carico e scarico dei rifiuti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 190 del D.Lgs. n. 152/2006 così come modificato dal D.Lgs. n. 4 del 16/01/2008 ed al D.M. n. 148/98;

Le comunicazioni da inviare alla Provincia, inerenti il presente provvedimento, devono essere recapitate al seguente indirizzo: Provincia di Matera - AREA III Tutela e Valorizzazione dell'Ambiente - Ufficio Ambiente - Via Ridola, 60 - 75100 Matera.

- 5) **di stabilire** che la Ditta "GIANNONE GROUP Srl" dovrà presentare in forza della D.G.R. n. 471 dell'08/04/2011 a favore della Provincia di Matera un'appendice alla polizza fidejussoria rilasciata a fronte della disposizione di iscrizione nel Registro Provinciale summenzionata, che estenda la suddetta polizza fidejussoria alla data di scadenza della presente autorizzazione, maggiorata di due anni, prima della scadenza dei 30 giorni assegnati, pena della sospensione dell'attività;
- 6) **la garanzia finanziaria** dovrà avere durata pari a quella dell'autorizzazione, maggiorata di due anni e sarà accettata in conformità a quanto stabilito dalla D.G.R. 08/04/2011 n. 471;
- 7) **di stabilire** che la presente autorizzazione ha validità di 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del SUAP (art. 3 comma 6 D.P.R. n. 59/2013) ed è rinnovabile ai sensi del Capo II, art. 5, D.P.R. n. 59/2013. Il suo eventuale rinnovo è subordinato alla presentazione di specifica domanda, almeno sei mesi prima della scadenza;
- 8) **di evidenziare** che ai sensi dell'art. 5 comma 5 del D.P.R. n. 59/2013, la Provincia si riserva di poter richiedere ulteriori adempimenti e/o prescrizioni e di poter aggiornare o modificare, prima della sua scadenza in ogni momento, i contenuti del presente provvedimento a seguito dell'entrata in vigore di nuove norme tecniche, dell'evoluzione tecnologiche del settore, dell'adozione di modifiche ai piani e programmi regionali, delle risultanze delle analisi periodiche prescritte, delle risultanze di attività di ispezione, di segnalazioni di emissioni inquinanti e/o potenzialmente disturbanti e a seguito di ulteriori motivazioni legate alla tutela dell'ambiente e della salute;
- 9) **di stabilire** che il rinnovo/aggiornamento dell'autorizzazione in caso di modifica dell'impianto sarà rilasciato ai sensi dell'art.6 del D.P.R. n. 59/2013;
- 10) **di ricordare** che ogni eventuale variazione relativa alla modifica della ragione sociale della Ditta deve essere comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune territorialmente competente;
- 11) **di ricordare** che la cessazione dell'attività da parte della Ditta, senza subentro di terzi, deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia di Matera ed al Comune di competenza e comporta la decadenza della presente autorizzazione;
- 12) **che** la mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento e/o nei suoi allegati comporta l'adozione dei provvedimenti restrittivi e sanzionatori previsti dalla normativa di settore;
- 13) **di dare atto** che qualora non espressamente previste si intendono richiamate nella presente determinazione tutte le disposizioni normative e regolamentari in materia;
- 14) **di stabilire** che il soggetto autorizzato conservi copia dell'atto autorizzativo presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
- 15) **di dare inoltre atto** che la presente determinazione deve essere inserita nella Raccolta delle Determinazioni tenuta presso l'Ufficio Segreteria Generale, previa numerazione definitiva e protocollazione informatica;

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Salvatore Vito VALENTINO





PROVINCIA DI MATERA
AREA III TUTELA E VALORIZZAZIONE DELL'AMBIENTE
- Ufficio Ambiente -

Ditta " GIANNONE GROUP Srl" – Viale Jonio snc – Fraz. Centro Agricolo – Pisticci (MT)

ALLEGATO 1

ELENCO DEI RIFIUTI INDIVIDUATI CON CODICI C.E.R. E LE QUANTITA' ANNUALI CHE SI POSSONO TRATTARE NELL'IMPIANTO DI RECUPERO (R13 – R5).

| RIFERIM. PUNTO D.M. 05/02/98 D.M. 186/06 | DESCRIZIONE DEI RIFIUTI E CODICE C.E.R. | ATTIVITA' SVOLTA E QUANTITATIVI MASSIMI | | | DESTINAZIONE FINALE TIPO DI RIUTILIZZO |
|--|---|---|--|-------------------------------|---|
| | | MESSA IN RISERVA R13 | | RECUPERO (R5) tonn/anno | |
| | | STOCCAGGIO ISTANTANEO (tonn.) | STOCCAGGIO ANNUALE (R13) (tonn./anno) | | |
| 3.1 | (120102) (120101) (100201) (160117) (150104) (170405) (19118) (190102) (200140) (191202) | 10 | 100 | // | Conforme punto 3.1.3 |
| 3.2 | (110501) (150104) (200140) (191203) (120103) (120104) (170401) (170402) (170403) (170404) (170406) (170407) (191002) | 10 | 50 | // | Conforme punto 3.2.3 |
| 7.1 | (101311) (170101) (170102) (170103) (170802) (170107) (170904) (200301) | 3.000 | 5.000 | 2.500 | Conforme punto 7.1.3 |
| 7.3 | (101203) (101206) (101208) | 5 | 10 | // | Conforme punto 7.3.3 |
| 7.4 | (101203) (101206) (101208) | 5 | 50 | // | Conforme punto 7.4.3 |
| 7.5 | (101299) (101099) | 5 | 10 | // | Conforme punto 7.5.3 |
| 7.6 | (170302) (200301) | 1.000 | 4.770 | // | Conforme punto 7.6.3 |
| 7.7 | (050110) (060503) (070712) | 5 | 10 | // | Conforme punto 7.7.3 |
| 7.8 | (161106) (161102) (161104) (060316) | 30 | 49 | // | Conforme punto 7.8.3 |
| 7.9 | (161106) | 5 | 10 | // | Conforme punto 7.9.3 |
| 7.11 | (170508) | 5.000 | 10.000 | // | Conforme punto 7.11.3 |
| 7.12 | (101206) (200301) (170802) | 5 | 10 | // | Conforme punto 7.12.3 |
| 7.13 | (170802) | 5 | 10 | // | Conforme punto 7.13.3 |
| 7.14 | (010507) (010504) (170504) | 5 | 10 | // | Conforme punto 7.14.3 |
| 7.15 | (010504) (010507) | 5 | 10 | // | Conforme punto 7.15.3 |
| 7.17 | (010102) (010410) (020402) (020701) (010308) (010408) | 10 | 10 | // | Conforme punto 7.17.3 |
| 7.18 | (060314) (101304) | 5 | 10 | // | Conforme punto 7.18.3 |
| 7.23 | (020102) (020203) (200303) | 5 | 10 | // | Conforme punto 7.23.3 |
| 7.29 | (170604) | 5 | 10 | // | Conforme punto 7.29.3 |
| 7.30 | (170506) (200303) | 5 | 10 | // | Conforme punto 7.30.3 |
| 7.31 bis | (170504) | 25.000 | 39.850 | 499 | Conforme punto 7.31-bis.3 |
| Totale | | | 59.999 | 2.999 | |

IL DIRIGENTE DI SETTORE
Dott. Salvatore Nilo VALENTINO

Copia conforme all'originale, per uso amministrativo e di ufficio.

Matera, li _____

Il Dirigente

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Si dichiara che la presente determinazione è stata pubblicata sull'Albo Pretorio on line della Provincia il 2 APR. 2019 e che vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Matera li, 2 APR. 2019

L'incaricato


Visto: Il Segretario Generale
